

## **Di cosa si tratta?**

I proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti per vacanze, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa, devono darne comunicazione al Comune, nel cui territorio sono ubicate le case o gli appartamenti.

Si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale quella effettuata da chi concede direttamente in locazione ai turisti, per periodi fino a sei mesi, quattro o più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi.

## **Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?**

### Soggettivi:

- Titolo di possesso: proprietario o usufruttuario.

### Oggettivi:

- gli immobili devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi, di staticità, di sicurezza e degli impianti (Legge 46/90), nonché possedere i requisiti, le caratteristiche, le dotazioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2186 del 19 dicembre 2005.

## **Qual è la tempistica del procedimento?**

L'inizio della attività può avvenire decorsi 5 giorni dalla data di presentazione al Comune della comunicazione.

Qualora la comunicazione del cittadino non sia regolare o completa, l'Amministrazione ne dà comunicazione allo stesso entro 10 giorni indicando le cause di irregolarità o completezza ed assegnando un termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da parte del cittadino, per produrre le integrazioni e/o osservazioni, prima della formale adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.